




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina



Presso l'Ufficio Anagrafe sito in Via Municipio n. 1, piano terra sono a disposizione i moduli per la raccolta firme di due proposte di legge d'iniziativa popolare indette dalla campagna Riprendiamoci il Comune :

"Principi e disposizione per la riforma della finanza pubblica locale"

"Principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti", entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14/01/2023.

La raccolta delle firme terminerà il 15 luglio 2023

Il Vice Segretario
F.to Dr. Cesare Ciorra

[Eventuali elementi identificativi del modulo (numero, comune eccetera)]

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 11 del 14/01/2023

VIDIMAZIONE



IL VICE SEGRETARIO

Dr. Cesare Ciorra

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELLA FINANZA PUBBLICA LOCALE

PARTE I - Principi generali

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge si pone la finalità di dare piena attuazione alla funzione pubblica e sociale degli Enti locali, in quanto garanti della democrazia di prossimità e dei diritti fondamentali delle comunità locali di riferimento.
2. La presente legge individua i principi e le disposizioni per una revisione complessiva della finanza pubblica locale, che consenta agli Enti locali di adempiere a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, garantendo il rispetto degli art. 114, 118 e 119 della Costituzione, che sanciscono l'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali e il principio di sussidiarietà.
3. La presente legge si applica a tutti gli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province).

Articolo 2. Principi generali della finanza pubblica locale
1. Il sistema della finanza pubblica locale, pur nell'ambito di regole e vincoli che garantiscono la sostenibilità complessiva dei conti pubblici nazionali, in relazione a quanto stabilito dall'art. 119 della Costituzione, deve essere adeguato agli Enti locali di poter finanziare integralmente le funzioni pubbliche a loro attribuite, perseguendo la rimozione delle disuguaglianze economiche e sociali, e favorendo l'effettivo esercizio dei diritti della persona, la soddisfazione dei bisogni primari delle comunità locali di riferimento, l'inclusione, la coesione e la solidarietà sociale, la salvaguardia degli ecosistemi, del territorio, dell'ambiente urbano e del patrimonio comune, in osservanza dell'art. 9 della Costituzione, la sostenibilità ecologica delle attività produttive ed economiche territoriali, anche in relazione al riscaldamento globale e ai conseguenti cambiamenti climatici in corso.
2. Le risorse finanziarie, umane, strumentali e immobiliari in proprietà e in possesso degli Enti locali devono prioritariamente essere destinate al perseguimento degli scopi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3. Gestione autonoma, trasparente e partecipativa del bilancio
1. Gli Enti locali conformano la propria gestione del bilancio ai principi costituzionali generali, nonché ai seguenti principi:
a) perseguimento dell'equilibrio di bilancio nell'arco temporale del triennio, tenendo conto della necessità di non pregiudicare i principi di cui all'art. 2 della presente legge;
b) autonomia nella definizione dei tributi locali, secondo il principio costituzionale della fiscalità progressiva;
c) coinvolgimento di tutti i cittadini alla definizione delle priorità di intervento;
d) garanzia della massima trasparenza, comprensibilità e libero accesso di tutti i documenti del ciclo della programmazione economico-finanziaria.

PARTE SECONDA - Ordinamento FINANZIARIO E contabile

Articolo 4. Il sistema di bilancio
1. Il sistema di bilancio degli Enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e a quelli effettivamente realizzati dall'ente.
2. I documenti di bilancio devono essere predisposti in modo da essere il più possibile accessibili, comprensibili e verificabili parte di tutte le persone interessate a comprendere e a partecipare al processo di decisione politica, sociale, ecologica ed economico-finanziaria.
3. Gli Enti locali, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 2, pubblicano tutti i documenti, pareri e relazioni che possono agevolare e supportare la conoscibilità e comprensibilità del sistema di bilancio.

Articolo 5. Documento Unico di Programmazione
1. Il Documento Unico di Programmazione, a partire da un'analisi del contesto esterno e interno, ha lo scopo di individuare gli obiettivi strategici e operativi che l'Ente locale intende perseguire, in relazione ai quali vengono definite le entità e le spese del bilancio finanziario.
2. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un'analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
3. Con riferimento alle condizioni esterne all'ente, l'analisi strategica comprende anche gli esiti delle attività di dialogo, confronto e partecipazione con la comunità locale di riferimento.
4. Con riferimento alle condizioni interne all'ente, l'analisi strategica comprende anche gli esiti delle attività di dialogo, confronto e partecipazione con le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'Ente locale.
5. Il quadro delle condizioni interne contiene, altresì, un'analisi accurata delle risorse immobiliari di cui l'ente dispone, delle sue specificità, criticità e potenzialità rispetto al perseguimento di rilevanti interessi pubblici e collettivi della comunità locale di riferimento.
6. Gli obiettivi strategici ed operativi devono essere supportati da un'adeguata analisi della loro sostenibilità sociale, ecologica ed economico-finanziaria.
7. Stante la complessità del documento, l'Ente locale predispone documenti di sintesi e strumenti a supporto della lettura e della comprensibilità del DUP da parte di una platea più ampia possibile e organizza almeno un evento all'anno, aperto a tutta la cittadinanza, nel quale illustra i principali contenuti e invitare la cittadinanza a fornire contributi per migliorare la qualità e l'utilità degli obiettivi rispetto alle priorità della comunità.
8. All'interno del Dup va inserito un Piano annuale di informazione e coinvolgimento della cittadinanza sul bilancio dell'ente locale.

Articolo 6. Istituzione del pareggio di bilancio sociale
1. E' istituito il pareggio di bilancio sociale.
2. Il pareggio di bilancio sociale costituisce l'indicatore della copertura delle necessità prioritarie della comunità locale di riferimento, del grado di riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, dell'universalità dell'accesso ai servizi pubblici locali.
3. L'Ente locale, all'interno dell'annuale Documento Unico di Programmazione (DUP), deve prevedere un'analisi quali-quantitativa relativa al pareggio di bilancio sociale, con indicati precisamente il grado di raggiungimento dello stesso e le necessità non ancora coperte, evidenziando la previsione di spesa necessaria.
4. I trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti da parte dello Stato e delle Regioni devono garantire agli Enti locali il conseguimento del pareggio di bilancio sociale.

Articolo 7. Istituzione del pareggio di bilancio ecologico
1. E' istituito il pareggio di bilancio ecologico.
2. Il pareggio di bilancio ecologico costituisce l'indicatore del grado di equilibrio tra le attività economiche e sociali della comunità locale di riferimento e la salvaguardia degli ecosistemi naturali, dell'ambiente urbano e territoriale e delle loro reciproche relazioni.
3. L'Ente locale, all'interno dell'annuale Documento Unico di Programmazione (DUP), deve prevedere un piano di intervento, evidenziando la previsione di spesa necessaria, comprensivo di azioni direttamente promosse dall'ente e di proposte per l'aspirazione della comunità locale di riferimento, con l'obiettivo di attuare politiche di trasformazione e conversione ecologica in risposta ai cambiamenti climatici in corso.
4. I trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti da parte dello Stato e delle Regioni devono garantire agli Enti locali il conseguimento del pareggio di bilancio ecologico.

Articolo 8. Istituzione del pareggio di bilancio di genere
1. E' istituito il pareggio di bilancio di genere.
2. Il pareggio di bilancio di genere costituisce l'indicatore dell'impatto di genere delle politiche adottate dall'Ente locale e il grado di superamento delle discriminazioni di genere nei diversi settori di intervento rispetto alla comunità locale di riferimento.
3. L'Ente locale, all'interno dell'annuale Documento Unico di Programmazione (DUP), deve prevedere un piano di intervento, evidenziando la previsione di spesa necessaria, comprensivo di azioni direttamente promosse dall'ente e di proposte per l'aspirazione della comunità locale di riferimento, con l'obiettivo di attuare politiche che favoriscano, al fine di superare, sulle differenze di genere relative a quattro aree specifiche che identificano i bisogni di cittadinanza: a) pari opportunità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mercato del lavoro, qualità della vita.
4. I trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti da parte dello Stato e delle Regioni devono garantire agli Enti locali il conseguimento del pareggio di bilancio di genere.

Articolo 9. Equilibrio di bilancio finanziario
1. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato in pareggio finanziario di competenza.
2. I bilanci degli Enti locali si considerano in pareggio finanziario quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
3. Il pareggio finanziario può essere derogato qualora si verificano eventi e situazioni straordinarie, in tali circostanze, non si applicano le sanzioni previste nei casi di mancato rispetto degli accorci sui saldi.
4. Ai fini del presente articolo, per eventi e situazioni straordinarie si intendono:
a) periodi di grave recessione economica locale;
b) l'intorpidimento di crisi di povertà e disagio sociale elevati, che richiedono l'attivazione di iniziative e azioni straordinarie di sostegno sociale;
c) l'esigenza di effettuare urgenti investimenti per la trasformazione e conversione ecologica in risposta alla crisi energetica, al riscaldamento globale e ai conseguenti cambiamenti climatici;
d) l'esigenza di effettuare urgenti investimenti a tutela della salute e sicurezza pubblica (messa in sicurezza idrogeologica del territorio, adeguamenti degli edifici scolastici, abbinamento barriere architettoniche, ecc.);
e) gravi calamità naturali;
f) emergenza sanitaria.
5. Lo Stato, attraverso appositi provvedimenti normativi, istituisce il Fondo per il finanziamento delle esigenze straordinarie degli Enti locali, il cui ammontare viene stabilito all'interno delle leggi di bilancio.

6. In caso di degenza dal pareggio finanziario, l'Ente locale deve recuperare lo squilibrio entro dieci esercizi finanziari successivi a quello in cui si è verificato, attraverso l'approvazione di un piano pluriennale, per il quale potrà utilizzare i trasferimenti centrali previsti dal Fondo di cui al comma precedente.

Articolo 10. Bilancio di previsione finanziario
 1. Il bilancio di previsione, momento conclusivo della programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti colturali delle scelte, ma anche la loro motivazione e coerenza rispetto ai risultati dei percorsi di coinvolgimento e di partecipazione della cittadinanza.
 2. Al fine di garantire l'autonomia finanziaria degli Enti locali, vengono emanate le seguenti disposizioni:
 - gli Enti locali, al fine dell'adempimento IRPEF, applicano aliquote proporzionali all'aliquota marginale delle e dei contribuenti;
 - gli Enti locali sono obbligati a tenere conto della consistenza economico-sociale delle e dei contribuenti e fruitori di servizi in sede di determinazione delle aliquote di imposte e entrate extra tributarie derivanti da proventi di servizi;
 - gli Enti locali possono istituire imposte di scopo progressive per finanziare l'indebitamento necessario per nuovi investimenti, approvati sulla base del percorso partecipativo di cui all'art.11;
 - le entrate derivanti da processi di consumo sono destinate esclusivamente a finanziare le spese di investimento coerenti con i principi e le pratiche di cui agli artt. 2, 5, 7 e 9 della presente legge;
 - il ricorso alle compensazioni in luogo del pagamento dei permessi di costruire, ovvero alla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione, è previsto solo in via eccezionale e deve essere adeguatamente motivato;
 - le entrate extra tributarie derivanti dalla gestione del demanio marittimo sono destinate per il 90% al bilancio dell'Ente delegato alla gestione dello stesso e per il 10% al bilancio dello Stato;
 - l'utilizzo di immobili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni centrali e regionali da parte degli Enti locali, per finalità istituzionali, è sempre a titolo gratuito;
 - gli immobili di proprietà degli Enti locali sono esenti da qualsiasi imposta diretta o indiretta di competenza statale o di altri enti pubblici;
 - lo Stato e le Regioni garantiscono agli Enti locali una quota minima annua di contributi in conto capitale da investire sul territorio in interventi infrastrutturali come prioritari dagli stessi Enti, senza alcun tipo di vincolo di utilizzo;
 - una quota annua delle entrate in conto capitale proprie dell'Ente locale, non inferiore al 20%, deve essere destinata a finanziare interventi ed opere pubbliche, che siano state oggetto di percorsi partecipativi con la comunità di riferimento;
 - tutti gli investimenti finanziari da incremento del debito pubblico, devono essere oggetto di percorsi di informazione e coinvolgimento della comunità di riferimento;
 - gli Enti locali procedono all'assunzione di personale nel rispetto del pareggio finanziario, di cui all'art. 9, senza ulteriori vincoli.

3. Con cadenza almeno annuale, l'Ente locale promuove un confronto con dirigenti, funzionari, responsabili di procedimento e altre figure ritenute utili, al fine di procedere ad una revisione ed ottimizzazione della spesa.

Articolo 11. Bilancio e partecipazione
 1. La predisposizione del bilancio finanziario deve comprendere un percorso permanente di coinvolgimento di tutta la cittadinanza, attraverso l'attivazione degli strumenti che l'Ente locale ritiene più idonei, affinché l'utilizzo delle risorse sia espressione del perseguimento di bisogni ed esigenze del territorio e della comunità locale nel suo complesso.
 2. Con apposito Regolamento, l'Ente locale stabilisce le modalità con cui le persone, organizzate in comitati informali o in associazioni regolarmente costituite, possono richiedere il bilancio partecipativo, o altre forme di partecipazione in sede di scelte riguardanti le entrate e le spese del Comune. Al fine di favorire quanto previsto nel presente comma, il numero di persone necessario all'attivazione della richiesta non può in ogni caso superare il 0,01% degli elettori.
 3. Le attività individuali nel percorso partecipativo devono garantire un'adeguata informazione su tutti i documenti di bilancio, realizzata anche mediante la predisposizione di documenti di sintesi e di documenti a supporto della lettura degli stessi.
 4. La documentazione deve essere resa disponibile con congruo anticipo (per il bilancio di previsione, almeno tre mesi prima dell' inizio della discussione in Consiglio) per permettere alle persone che lo desiderino, di richiedere l'attivazione del bilancio partecipativo, o altro strumento di partecipazione, di cui al comma 2 del presente articolo.
 5. L'Ente locale deve produrre un prospetto contabile con tutte le somme a destinazione vincolata, in modo da far conoscere con esattezza le risorse finanziarie su cui è possibile compiere scelte. Il bilancio partecipativo, qualora venga attivato alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà riguardare almeno il 20% di tali risorse.
 6. L'Ente locale, su richiesta di un numero di persone, in ogni caso non superiore allo 0,01% degli elettori, e con modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, istituisce la Consulta di Audit sul debito locale.
 7. Il rispetto delle procedure, di cui ai commi precedenti del presente articolo, è condizione di legittimità per l'approvazione del bilancio.

Articolo 12. Risorse immobiliari, informazione e partecipazione
 1. Nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Beni immobili", l'Ente locale mette a disposizione di tutti i soggetti interessati la ricognizione puntuale e aggiornata delle risorse immobiliari di proprietà e nella disponibilità dell'ente, in cui siano evidenziate le destinazioni d'uso attuali, eventuali criticità e beni inutilizzati.
 2. L'Ente locale promuove percorsi di coinvolgimento della cittadinanza finalizzati all'utilizzo sociale, ecologico, culturale, ricreativo e sportivo dei beni pubblici.
 3. L'Ente locale deve disciplinare con apposito regolamento forme di collaborazione tra abitanti e Amministrazione per l'autogestione, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
 4. E' vietato all'Ente locale alienare i propri beni immobili, qualora la spesa per interessi sull'indebitamento non superi i limiti di cui all'art.16.

Articolo 13. Reinterrizzazione dei servizi pubblici locali
 1. Lo Stato, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, sostiene la reinterrizzazione da parte degli Enti locali, anche associati, della gestione del servizio idrico integrato, così come stabilito dall'esito del referendum del 13 giugno 2011 (DPR n. 116 del 18 luglio 2011).
 2. Gli Enti locali, al fine di garantire quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della presente legge, predispongono, previa analisi costi-benefici sociali, ecologici, di genere ed economico-finanziari, la progressiva reinterrizzazione dei servizi pubblici esternalizzati e/o gestiti attraverso società a partecipazione mista pubblico-privata.
 3. E' vietato all'Ente locale alienare le proprie partecipazioni in società o enti a totale o prevalente partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, qualora la spesa per interessi sull'indebitamento non superi i limiti di cui all'art.16.

Articolo 14. Rendiconto di gestione
 1. Il rendiconto deve riportare una puntuale descrizione degli obiettivi raggiunti, a partire dal grado di raggiungimento del peggio di bilancio sociale, ecologico e di genere, di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente legge, mediante l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche e immobiliari dell'ente.
 2. Il rendiconto deve riportare una relazione puntuale in merito all'attuazione del Piano di attività di informazione e coinvolgimento della cittadinanza sul bilancio finanziario.

Articolo 15. Variazioni del bilancio finanziario
 1. Ogni variazione di bilancio deve essere adeguatamente e tempestivamente illustrata mediante documenti che agevolino la comprensione delle modifiche apportate, comprese le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.
 2. Nella sezione "Amministrazione trasparente" deve essere pubblicata ogni variazione apportata al bilancio nel corso dell'anno.

Articolo 16. Sostenibilità del debito e limiti all'indebitamento
 1. Gli Enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico.
 2. Poiché l'attività degli enti locali è finalizzata all'interesse generale e non ha scopo di lucro, lo Stato, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, garantisce il finanziamento a tassi agevolati degli investimenti degli Enti locali.
 3. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per tutti i mutui attivi alla data 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di approvazione della presente legge, gli Enti locali hanno il diritto di ottenere da Cassa Depositi e Prestiti:
 - la ristrutturazione, finalizzata alla riduzione dei tassi applicati;
 - l'estinzione anticipata, senza l'applicazione di alcuna penale.
 4. La capacità di indebitamento degli Enti locali è rapportata alla specifica situazione debitoria degli stessi, in base all'incidenza della spesa per interessi sulle entrate correnti. Si declina sovraelevato l'Ente locale nel cui bilancio tale incidenza superi il 15% delle entrate correnti accertate con l'ultimo Rendiconto approvato.
 5. Le risorse recuperate attraverso l'indebitamento devono essere esclusivamente destinate a finanziare spese di investimento per interventi ed opere che siano state oggetto di un percorso di partecipazione della cittadinanza.
 6. Il Programma triennale delle Opere Pubbliche e l'Esercizio annuale dei lavori, per interventi di importo superiore a € 1.000.000,00, deve prevedere un'adeguata attività di informazione della cittadinanza.
 7. Per interventi di importo superiore a € 3.000.000,00, indipendentemente dalla modalità di finanziamento, l'Ente locale deve attivare un percorso di coinvolgimento della cittadinanza.
 8. Nel caso di opere pubbliche di importo superiore a € 10.000.000,00, lo Stato, le Regioni e le Province devono attivare un percorso di coinvolgimento dei Comuni e della cittadinanza, sul cui territorio è previsto l'intervento.
 9. Il rispetto delle procedure di informazione, coinvolgimento e partecipazione di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, è condizione di legittimità degli atti amministrativi di approvazione e gestione degli interventi e delle opere pubbliche interessate.

Articolo 17. Disposizioni finali
 1. Entro il 31 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo deve procedere alla conseguente modifica del TUEL (Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. n. 267/01) e successive modifiche, con l'indicazione di un termine non superiore a 90 gg per l'approvazione dei necessari e successivi decreti attuativi.
 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati). I dati personali rilasciati volontariamente dal sottoscrittore del presente modulo di raccolta firme per la proposta di legge d'iniziativa popolare sono trattati dal Comitato Promotore Riprendiamoci il Comune, quale Titolare del trattamento, con sede in Roma, via M. Cerata 22/A, per lo svolgimento delle attività necessarie alla presentazione della medesima ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e delle norme legislative e regolamentari esistenti in materia. Tale trattamento avviene con le modalità e nei termini indicati nell'informatica completa sul trattamento dei dati personali, consultabile presso il banchetto della raccolta firme e sul sito internet www.ripndiamocomicomune.it, in cui è riportata ogni ulteriore indicazione per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali e di eventuale reclamo al Garante Privacy.

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
1					
2					
3					
4					

iscrizione
le liste
torali

[Eventuali elementi identificativi del modulo (numero, comune eccetera)]

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 11 del 14/01/2023

VIDIMAZIONE



CASERTA, il 17.02.2023

IL VICE SEGRETARIO

Firma e timbro del funzionario responsabile del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E PER LA SOCIALIZZAZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge si pone la finalità di dare piena attuazione all'art. 47 della Costituzione, che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e ne promuove la destinazione a fini di interesse generale.
2. La presente legge detta i principi attraverso i quali Cassa Depositi e Prestiti deve essere trasformata, al fine di realizzare un modello pubblico e sociale di utilizzo del risparmio come sostegno finanziario agli investimenti degli Enti locali e alla conversione ecologica e sociale dell'economia territoriale.

Articolo 2 (Obiettivi generali di Cassa Depositi e Prestiti)
1. Cassa Depositi e Prestiti ha l'obiettivo della tutela del risparmio ad essa affidato dalle persone, attraverso la sottoscrizione di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, distribuiti attraverso Poste Italiane Spa.
2. Cassa Depositi e Prestiti, premessa la priorità di cui al comma 1 del presente articolo, utilizza il gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale per finalità sociali ed ecologiche di interesse generale, così come indicate al comma 3, art. 4 della presente legge.

Articolo 3 (Tutela del risparmio postale)
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze determina con proprio decreto:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri generali per l'individuazione delle operazioni promosse dai soggetti, di cui al comma 1, art. 4 della presente legge, ammissibili a finanziamento.

Articolo 4 (Finalità dell'utilizzo della raccolta del risparmio postale)
1. Cassa Depositi e Prestiti, assistita dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Italiane Spa.
2. I finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti rivolti a Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici e organismi di diritto pubblico costituiscono "servizio di interesse economico generale".
3. L'utilizzo dei fondi, di cui al comma 1 del presente articolo, persegue, in consonanza con quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, la prioritaria finalità di sostegno agli investimenti degli Enti locali e alla conversione ecologica e sociale dell'economia territoriale, attraverso:
a) il sostegno agli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici;
b) il sostegno agli investimenti finalizzati a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici: tutela idrogeologica del territorio, riforestazione dei suoli, ristrutturazione delle reti idriche, efficientamento energetico degli edifici, promozione di comunità energetiche, perseguimento del modello rifiuti zero, mobilità sostenibile;
c) il sostegno agli investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, e alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini;
d) il sostegno agli investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dismessi e/o abbandonati;
e) il sostegno agli investimenti finalizzati all'uso sociale del patrimonio inutilizzato e/o confiscato alle mafie;
f) il sostegno agli investimenti finalizzati all'avvio di cooperative di comunità e ad attività economiche ecologicamente e socialmente sostenibili, volte al contrasto dello spopolamento delle aree interne del Paese;
g) il sostegno agli investimenti finalizzati all'occupazione e alla conversione ecologica della produzione territoriale;
h) il sostegno alla ricerca scientifica e culturale, in stretta connessione con i saperi delle comunità locali, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Articolo 5 (Riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici)
1. Per riappropriazione sociale, di cui alla lett. a, comma 3, art. 4 della presente legge, si intendono tutti i processi di fuoriscelta dalle Spa e di reinternalizzazione della gestione, attraverso enti di diritto pubblico, dei beni comuni e dei servizi pubblici locali.
2. In via prioritaria, Cassa Depositi e Prestiti interviene a sostegno di tutti i processi di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, così come stabilito dall'esito del referendum del 13 giugno 2011 (DPR n. 116 del 18 luglio 2011).

Articolo 6 (Sostegno all'occupazione e alla conversione ecologica della produzione)
Al fine di realizzare quanto previsto dalla lett. g), comma 3, art. 4 della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti interviene a sostegno dei processi di sviluppo territoriale promossi dagli enti di cui al comma 1, art. 4, e finalizzati a:
a) favorire l'occupazione e la produzione e distribuzione di alimenti basate sui principi dell'agroecologia;
b) favorire l'occupazione e la conversione ecologica della produzione artigianale e industriale;
c) sostenere le aziende sottoposte a processi di ristrutturazione o di crisi aziendale, per favorire processi di riconversione produttiva in senso ecologico, che garantiscano l'occupazione dei lavoratori, anche attraverso esperienze di autogestione produttiva da parte dei lavoratori stessi;
d) sostenere i processi di conversione energetica degli edifici e degli impianti, finalizzati al risparmio energetico e alla massima estensione dell'autoproduzione diffusa di energia pulita e rinnovabile;
e) sostenere i processi di conversione produttiva finalizzati all'obiettivo del modello rifiuti zero;
f) sostenere i processi di conversione della mobilità urbana ed extra-urbana, in direzione dell'espansione del trasporto pubblico urbano e pendolare e di una mobilità pulita e sostenibile;
g) sostenere i percorsi di ricerca scientifica e culturale, in stretta connessione con i saperi delle comunità locali, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Articolo 7 (Mutui a tasso agevolato)
Per tutti gli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti, fatta salva la finalità di cui al comma 1, art. 2 della presente legge, opera attraverso finanziamenti a tasso agevolato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 della presente legge.

Articolo 8 (Trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in ente di diritto pubblico)
1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti viene trasformata in ente di diritto pubblico.

ufficio)
e in mia

ollo

ollo

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio di maggioranza di Cassa Depositi e Prestiti Spa, procede all'acquisto delle quote di capitale sociale attualmente detenute dal socio di minoranza.
3. La determinazione del prezzo di acquisto delle quote di capitale sociale detenute dal socio di minoranza deve prevedere un audit sui capitali apportati e sugli utili ricavati dallo stesso, dal momento dell'ingresso nel capitale societario fino all'entrata in vigore della presente legge.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti trasferisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - a) le quote societarie detenute in fondi di investimento;
 - b) le quote societarie detenute in aziende a vario titolo acquisite;
 - c) le quote societarie detenute in aziende delle reti strategiche.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un tavolo congiunto Ministero dell'Economia e delle Finanze - Cassa Depositi e Prestiti per la gestione, nella fase di transizione, degli investimenti già realizzati e/o in corso, attraverso i fondi partecipati da Cassa Depositi e Prestiti.
6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è delegato ad emanare norme di indirizzo per una revisione dello statuto, delle linee di attività e delle prassi operative di Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il processo di trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in ente di diritto pubblico deve essere completato.

Articolo 9 (Gestione centrale di Cassa Depositi e Prestiti)

1. La gestione di Cassa Depositi e Prestiti si avvale di una struttura centrale, affidata ad un Consiglio di Amministrazione e ad un Consiglio di Sorveglianza.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: due membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro membri nominati dal Parlamento; tre membri nominati dalla Conferenza Stato-Regioni; quattro membri nominati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da: tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali; tre membri nominati dalle associazioni nazionali di scopo; sette membri scelti tra il corpo elettorale con pubblico avviso.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza durano in carica cinque anni e svolgono la propria attività senza retribuzione, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dei propri incarichi.
5. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza può essere nominato per un massimo di due mandati consecutivi. Nei criteri per le nomine valgono le leggi vigenti in materia di parità di genere.

Articolo 10 (Gestione decentrata di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Allo scopo di decentrare i processi decisionali relativi alla destinazione del gettito del risparmio postale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è delegato ad emanare un decreto per l'istituzione in ogni regione dell'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti.
2. Nell'attività dell'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti, le Regioni dovranno prevedere forme di ulteriore decentramento a livello territoriale per favorire la partecipazione alla gestione della stessa da parte delle istituzioni locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di scopo e delle comunità locali.
3. A partire dall'istituzione dell'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti, almeno il 65% del gettito derivante dalla raccolta del risparmio postale dovrà essere investito nelle regioni di residenza delle/delle titolari del risparmio depositato. La quota rimanente del gettito dev'essere redistribuita tra le diverse regioni, al fine di eliminare ogni sperequazione tra persone residenti in regioni differenti.

Articolo 11 (Trasparenza delle attività di Cassa Depositi e Prestiti)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti adotta un modello organizzativo caratterizzato da elevati livelli di trasparenza e di gestione partecipativa.
2. Cassa Depositi e Prestiti relazione semestralmente alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sull'attuazione degli indirizzi strategici e sui risultati raggiunti, nonché sulle modalità di coinvolgimento poste in essere nei confronti dei soggetti portatori di interessi diffusi (Enti Locali, organizzazioni sindacali, comitati/associazioni di scopo, comunità locali).

Articolo 12 (Forme di partecipazione delle comunità locali)

1. La scelta degli investimenti per i quali i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 della presente legge chiedono il finanziamento a tasso agevolato deve essere effettuata attraverso un percorso di coinvolgimento delle comunità di riferimento promosso dall'ente interessato e/o un percorso partecipativo promosso dalle e dagli abitanti, secondo forme e modalità stabilite nello statuto dell'ente.
2. La verifica della realizzazione di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, è affidata alla corrispondente Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti ed è condizione necessaria per l'accesso al finanziamento a tasso agevolato da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 13 (Forme di partecipazione delle risparmiatrici e dei risparmiatori)

1. Le persone che affidano i propri risparmi alla Cassa Depositi e Prestiti, attraverso i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi distribuiti attraverso Poste Italiane Spa, sono coinvolte direttamente nei processi decisionali sulla destinazione del gettito della raccolta del risparmio postale.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con Poste Italiane Spa, istituisce contratti di scopo come parte integrante della sottoscrizione di libretti di risparmio e di buoni fruttiferi da parte dei cittadini. I contratti di scopo devono prevedere esplicitamente il diritto di scelta da parte dei cittadini sulle diverse opzioni di destinazione del risparmio.
3. L'Agenzia Regionale di Cassa Depositi e Prestiti convoca annualmente una assemblea regionale dei risparmiatori detentori di libretti di risparmio postale e/o di buoni fruttiferi postali, al fine di promuovere il diretto coinvolgimento degli stessi e di verificare l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 14 (Ristrutturazione dei mutui pregressi)

- Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per tutti i mutui attivi alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di approvazione della presente legge, lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, gli Enti Pubblici e gli organismi di diritto pubblico hanno diritto a ottenere da Cassa Depositi e Prestiti:
- la ristrutturazione, finalizzata alla riduzione dei tassi applicati;
 - l'estinzione anticipata, senza l'applicazione di alcuna penale.

Articolo 15 (Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria necessaria per quanto previsto al comma 2, art. 8 della presente legge è assicurata dalla contestuale riduzione, pari alla cifra necessaria, del bilancio del Ministero della Difesa.

Articolo 16 (Abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati). I dati personali rilasciati volontariamente dal sottoscrittore del presente modulo di raccolta firme per la proposta di legge d'iniziativa popolare sono trattati dal Comitato Promotore Riprendiamoci il Comune, quale Titolare del trattamento, con sede in Roma, via Mercata 22/A, per lo svolgimento delle attività necessarie alla presentazione della medesima ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e delle norme legislative e regolamentari esistenti in materia. Tale trattamento non avviene con le modalità e nei termini indicati nell'informatica completa sul trattamento dei dati personali, consultabile presso il banchello della raccolta firme e sul sito internet www.riprendiamocilcomune.it, in cui è riportata ogni ulteriore indicazione per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali e di eventuale reclamo al Garante Privacy.

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
1					
2					
3					
4					